



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
Ufficio per i Servizi Informatici

All'Ufficio per le Relazioni Sindacali
SEDE

OGGETTO: *Computo assenze per malattie – Aggiornamento alla procedura "SIPEC"*

Per opportuna conoscenza si trasmette la nota stesso oggetto prot. 5389 del 20/02/2018 con la quale questa Direzione Centrale ha provveduto ad informare le sedi territoriali in relazione ad un aggiornamento della procedura SIPEC, per il calcolo delle cause di servizio, a seguito richiesta formale pervenuta dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, che ad ogni buon fine si allega alla presente.

Cordiali saluti.

II DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)

mo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI
Ufficio per i Servizi Informatici

All' Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento
SEDE

Alle Direzioni Regionali VV.F. - LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali VV.F. - LORO SEDI

Alla Direzione Centrale Prev. e Sicurezza Tecnica
CAPANNELLE

Alla Direzione Centrale per la Formazione
CAPANNELLE

A S.C.A. - CAPANNELLE

A Istituto Superiore Antincendi - ROMA

A S.F.O. - MONTELIBRETTI

p.c. A Direzione Centrale per le Risorse Umane

OGGETTO: *Computo assenze per malattia – Aggiornamento alla procedura “SIPEC”..*

La Direzione Centrale per le Risorse Umane ha comunicato a questa Direzione, con nota prot. 6371 del 02/02/2018, che, dopo aver riesaminato la disciplina che regola il conteggio delle malattie per causa di servizio, alla luce di precedenti e recenti circolari, ha ritenuto opportuno produrre una corretta interpretazione sull'argomento in oggetto.

Nello specifico, l'assenza per malattia dipendente da causa di servizio, si cumula con l'assenza per malattia non dipendente da causa di servizio. Pertanto a rettifica di quanto disposto con precedente Ministeriale, le comuni malattie (CODICE C1 di Sipec), si sommano con le malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio (CODICE C2 di Sipec), ferme restando le differenze di trattamento economico, mentre le assenze per terapia salvavita (CODICE C5 di Sipec), e per gli infortuni sul lavoro (CODICE C3 di Sipec), devono essere conteggiate a parte.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio per i Servizi Informatici di questa Direzione ha provveduto a effettuare il necessario aggiornamento all'applicativo SIPEC, per ottemperare alle nuove disposizioni, e lo ha reso già disponibile alle sedi in indirizzo. L'aggiornamento ha carattere retroattivo, per cui eventuali procedure amministrative in corso dovranno essere riviste alla luce del nuovo conteggio.

II DIRETTORE CENTRALE
(Parisi)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

Al Sig. Direttore Centrale per le Risorse
Logistiche e Strumentali
Sede

Oggetto: Programma gestione assenze "SIPEC" - Computo assenze per malattia

Si fa riferimento alla nota n. 24725 del 5 settembre 2017 concernente l'oggetto.

Al riguardo, si comunica che, al fine di evitare qualsiasi ipotesi di danno erariale, è stata riesaminata la problematica della gestione delle assenze per malattia nel periodo di conservazione del posto di lavoro.

In particolare, sia l'art. 15, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente che l'art. 4, comma 1, del D.P.R. 7 maggio 2008 di recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente, nel prevedere il diritto alla conservazione del posto di lavoro, stabiliscono che, ai fini della maturazione del periodo dei diciotto mesi di comporto si sommano tutte le assenze intervenute nei tre anni precedenti all'episodio morboso in corso, esclusi i giorni di ricovero per terapie salvavita e di assenza per infortunio sul lavoro.

In dette disposizioni il termine "dipendente da causa di servizio" è da ritenersi riferibile esclusivamente all'infortunio e non anche alla malattia, altrimenti sarebbe stato indicato il plurale del termine stesso; pertanto l'assenza dovuta a malattia per causa di servizio, sebbene non soggetta a decurtazione della retribuzione, si cumula con l'assenza per malattia non dipendente da causa di servizio.

L'art.16 e l'art.5 dei citati D.P.R. prevedono inoltre che in caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a completa guarigione clinico, con diritto all'intera retribuzione, mentre, in caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al dipendente spetta l'intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto di lavoro.

La stessa ARAN, con apposito parere espresso in merito a normativa analoga del comparto Ministeri, ha chiarito che le "comuni malattie" si sommano con le "malattie riconosciute dipendenti da causa di servizio", ferme restando le differenze di trattamento economico spettante (All.1)

Pertanto, a rettifica di quanto disposto con ministeriale n. 20636 dell'11.07.2017, si comunica che le "comuni malattie" (CODICE C1) si sommano con le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio (CODICE C2), ferme restando le differenze del trattamento economico, mentre le assenze per terapie salvavita (CODICE C5) e per gli infortuni sul lavoro (CODICE C3) devono essere conteggiate a parte.

Quanto sopra per le conseguenti modifiche dell'applicativo SIPEC dirette a ripristinare la corretta gestione del programma in conformità alla normativa citata, come già era indicato con circolare n.6922 del 5 settembre 2003 (all.2).

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Saverio Ordine)